REGIONE TOSCANA



DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE. PROMOZIONE

Responsabile di settore: GILIBERTI GENNARO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11404 - Data adozione: 01/08/2017

Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Bando attuativo della sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" annualità 2017. Modifiche all'Allegato A al decreto 11225 del 28/07/2017. Approvazione del nuovo allegato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/08/2017

Numero interno di proposta: 2017AD013266

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 616 del 21/07/2014, con la quale viene approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla Commissione Europea;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del 4/08/2015 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d'atto del programma approvato dalla Commissione Europea";

Vista in particolare la sottomisura 3.2, denominata "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" (di seguito sottomisura 3.2) di cui all'art. 16, paragrafo 2 del citato Reg. (UE) n. 1305/2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 3 agosto 2016 C(2016) 5174 Final che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione di Giunta n. 848 del 6/09/2016 con la quale è stato preso atto del testo della prima modifica del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione Europea;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea del 10/03/ 2017 C(2017) 1738 Final che, allegata sotto la lettera "A", approva la seconda modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione di Giunta n. 320 del 3/04/2017 con la quale è stato preso atto del testo della seconda modifica del PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione Europea;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 30/5/2016 con la quale sono state approvate le direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento sul PSR 2014/2020;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 con il quale vengono approvate le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" conformemente alle disposizioni contenute nella DGR n. 518/2016, così come modificato dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 42 del 31/3/2017;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 256 del 20/3/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione prima modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento";

Vista la Deliberazione di Giunta n. 813 del 24/07/2017 "Regolamento (UE) n.1305/2013: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Disposizioni generali e specifiche per l'attuazione della sottomisura 3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno – annualità 2017 con la quale è stata confermata l'allocazione delle risorse pari a 1.350.000 euro;

Visto il decreto n. 11225 del 28/07/2017 con il quale è stato approvato il bando attuativo della sottomisura 3.2 "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" annualità 2017;

Visto in particolare l'Allegato A al suddetto decreto n. 11225/2017 contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 3.2 (di seguito bando della sottomisura 3.2);

Considerato che le disposizioni inserite nel suddetto bando della sottomisura 3.2 prevedono la possibilità per i soggetti richiedenti di presentare domanda di aiuto dal 4 settembre alle ore 13,00 del 11 dicembre 2017;

Tenuto conto che nel suddetto Allegato A al decreto n. 11225/2017 sono stati riscontrati alcuni errori materiali nel paragrafo "Condizioni di accesso generali" e nel paragrafo "Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate";

Ritenuto opportuno correggere i suddetti errori materiali nel modo seguente:

- a) il secondo capoverso del paragrafo 2.1 "Richiedenti/Beneficiari" è così sostituito: "L'aiuto è riservato ai soggetti richiedenti che presentano istanza per le attività previste dai rispettivi regimi di qualità:";
- b) il testo del paragrafo 2.2.1 "Condizioni di accesso generali" dopo il punto 3), è così modificato: "4. nel caso di soggetti di diritto privato, di non avere ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda; il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.
 - 5. nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis", ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se

l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 5 nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del Contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente punto 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.";
- c) il secondo capoverso del paragrafo 5.4 "Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate", è così sostituito:
 - "ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili. Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili, secondo quanto indicato nel paragrafo "Disposizioni comuni per la formazione delle graduatorie" delle Disposizioni comuni. La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.";

Ritenuto necessario correggere tali errori al fine di consentire una lettura corretta delle condizioni di accesso generali e della gestione della graduatoria in coerenza con quanto previsto dalle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" approvate con il citato decreto del Direttore di ARTEA n. 63/2016 e s.m.i.;

Considerato che il bando della sottomisura 3.2 non è stato ancora pubblicato sul BURT e quindi sussistono i tempi tecnici per sostituire il già citato Allegato A al decreto n. 11225/2017;

Ritenuto quindi opportuno approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto, contente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 3.2, così come modificate dal presente atto;

Ritenuto altresì opportuno sostituire l'Allegato A al decreto n. 11225/2017 con l'Allegato 1 al presente atto al fine di evitare di generare confusione nella lettura del bando e di fatto di semplificare la presentazione delle domande di aiuto da parte dei soggetti richiedenti;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di modificare l'Allegato A al decreto n. 11225/2017 nel modo seguente:
 - il secondo capoverso del paragrafo 2.1 "Richiedenti/Beneficiari", è così sostituito:
 - "L'aiuto è riservato ai soggetti richiedenti che presentano istanza per le attività previste dai rispettivi regimi di qualità:";

- il testo del paragrafo 2.2.1 "Condizioni di accesso generali" dopo il punto 3), è così modificato:
- "4. nel caso di soggetti di diritto privato, di non avere ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda; il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.
- 5. nel caso di richiesta di contributi concessi in "de minimis", ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 5 nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del Contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui al precedente punto 4 porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.":
- al paragrafo 5.4 "Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate" il secondo capoverso, è così sostituito: "ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili. Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili, secondo quanto indicato nel paragrafo "Disposizioni comuni per la formazione delle graduatorie" delle Disposizioni comuni. La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.":
- 2) di approvare l'Allegato 1 al presente atto che sostituisce l'Allegato A al decreto n. 11225/2017;
- 3) di trasmettere il presente atto ai Settori competenti per le istruttorie (UCI) della Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" e ad ARTEA;
- 4) di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Allegati n. 1

1 Bando sottomisura 3.2 annualità 2017 fd1219b6ee8605eccd489b1e79079e97c3ddb2a54627d26c1fcd182ca56b26b7

CONTI Positivo	ROLLO D	I REGOL	ARITA'	AMMIN	ISTRAT	IVA

CERTIFICAZIONE